



Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 23 del 3 MAG. 2003

“Condizioni per l’esonero dalla visita dei materiali dei treni provenienti da Reti ferroviarie estere confinanti con l’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (cfr. art. 81 bis PGOS)”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale Euro 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

La presente Circolare è composta di n° 3 pagine

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 3 PAGINE

Pagina 1 di 3





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n. 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione dei responsabili delle competenti strutture operative centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. prot. n. RFI/TC.N.S.C./00042 del 20/04/2006 con cui si propone l'emanazione di una disposizione riguardante le "Condizioni per l'esonero dalla visita dei materiali dei treni provenienti da Reti ferroviarie estere confinanti con l'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (cfr. art.81 bis PGOS)".

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1
(Generalità)

La presente disposizione definisce le condizioni da rispettare per esonerare dalla visita, prevista nell'art. 81bis, comma 1 – lettere c) ed f) della Prefazione Generale all'Orario di Servizio, il materiale dei treni provenienti dalle Reti estere.

Art. 2
(Documenti di scorta)

Dalla stazione di origine, i treni oggetto della presente disposizione devono essere scortati da documenti dai quali l'agente addetto alla formazione treni, operante nella stazione di transito di confine, deve rilevare, nella medesima stazione, i dati necessari:

- per la compilazione del Bollettino di Frenatura e Composizione valido per il percorso sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- per la verifica del rispetto delle norme tecniche di circolazione contenute nei seguenti capitoli, e relativi allegati, della Prefazione Generale all'Orario di Servizio:
 - Composizione dei treni (capitolo II);
 - Gradi di prestazione – Prestazione delle locomotive e delle automotrici – Massa dei treni (capitolo IV);
 - Norme tecniche per la composizione dei treni di materiale ordinario (capitolo V);
 - Velocità massima dei treni e delle locomotive isolate (capitolo VI);
 - Norme per la frenatura dei treni (capitolo VII);





- Rilevamento delle caratteristiche tecniche dei rotabili. Computo e verifica della frenatura. Emissione delle prescrizioni tecniche (capitolo VII bis);
- Limite di carico dei carri – Massa per asse e per metro corrente. Relativi regimi di velocità (capitolo XIII);
- Eccedenze di sagoma (capitolo XV);
- Trasporti aventi caratteristiche particolari (capitolo XVI).

Art. 3

(Visita del materiale - art. 81bis, comma 1, lettere *c*) ed *f*) della PGOS).

L'esonero dalla visita trova applicazione esclusivamente ai treni che, a seguito di specifici accordi fra le IF interessate, giungono nella stazione di transito di confine composti nel rispetto delle norme di composizione e di frenatura vigenti sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Nei casi in cui la composizione del treno non rispetti le norme in vigore sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (ad eccezione dell'aggancio/sgancio di locomotive attive in testa e/o in coda), nella stazione di transito di confine dovrà essere eseguita la visita di cui all'art. 81bis, comma 1, lettere *c*) ed *f*) della PGOS.

In ogni caso, i dati esposti nei documenti devono corrispondere ai dati reali del treno.

Art. 4

(Visita tecnica)

I treni merci oggetto della presente disposizione devono essere soggetti all'*Accordo multilaterale fra le Imprese Ferroviarie sulla visita tecnica di scambio dei veicoli ferroviari merci*, predisposto con riferimento all'Allegato XII del RIV e validato dal Gestore Infrastruttura.

In virtù di questo accordo, nella stazione di transito di confine non è prevista l'esecuzione della visita tecnica.

Art. 5

(Disposizioni attuative)

L'impresa ferroviaria titolare della traccia sulla Rete Ferroviaria Nazionale è responsabile del pieno rispetto delle norme tecniche di circolazione vigenti sulla Rete Ferroviaria Nazionale e deve comunicare gli elenchi dei treni oggetto della presente disposizione alle Direzioni Compartimentali Movimento interessate.

La stessa impresa ferroviaria resta inoltre incaricata di portare a conoscenza del personale dipendente interessato le procedure operative da osservare.

La presente disposizione entrerà in vigore alle ore 00.01 del 15 giugno 2006; restano validi gli accordi stipulati con la Rete ferroviaria francese di cui alle disposizioni n. 43 del 6 ottobre 2004 e n. 14 del 3 febbraio 2006.


Michele ELIA

